



**SEGRETERIA GENERALE**

**Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.**

n. 10 dell' 11/03/2014

**NEWS**

**Nuove disposizioni sulla contrattazione decentrata : articolo 4 del D.L. n. 16/2014**

L'articolo 4 del D.L. n. 16/2014, concernente misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi, colma un vuoto legislativo poiché la Legge Brunetta non è applicabile fino alla stipula del nuovo contratto nazionale.

Le nuove disposizioni sulla contrattazione decentrata rappresentano una sanatoria delle illegittimità commesse nella contrattazione integrativa non senza difficoltà applicative.

Da un lato, infatti, le nuove regole sono state emanate al fine di garantire il recupero delle somme illegittimamente stanziare senza far pesare il recupero a carico del singolo dipendente; dall'altro però esse tengono poco conto delle esigenze di funzionalità delle amministrazioni.

Il comma 2 dell'articolo 4 consente agli enti che hanno rispettato il Patto di utilizzare i proventi dei piani di razionalizzazione per recuperare le somme illegittimamente spese.

E' da chiarire però se ciò vale solo per la quota che può andare ad incentivare il personale o anche quella destinata al bilancio dell'ente.

Per approfondimenti, si rinvia all'articolo di Arturo Bianco .

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 68 del 10/03/2014 pag. 33

## **L'articolo 11 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 , proroga al 26 marzo il termine ultimo per la sottoscrizione e la pubblicazione della relazione di fine mandato**

Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 11 del D.L. n. 16/2014, la scadenza per la firma della relazione di fine mandato da parte del Sindaco o del presidente della provincia è fissata al 26 marzo 2014. Il Decreto cd. salva enti interviene, a termine scaduto, sull'articolo 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che disciplina la relazione di fine mandato provinciale e comunale.

In particolare, viene stabilito un nuovo termine per la sottoscrizione del documento da parte del Presidente della provincia o dal Sindaco, ovvero il sessantesimo (non più novantesimo) giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

I 30 giorni in più a disposizione del responsabile finanziario o del Segretario per la redazione della relazione aiutano a risolvere la criticità relativa alla rendicontazione dei dati 2013.

Il Ministero dell'Interno, nel comunicato del 14 febbraio scorso, ha chiarito che gli enti locali interessati dal prossimo turno elettorale sono tenuti a considerare l'esercizio 2013 come ultimo anno della relazione, pur in mancanza dell'avvenuta approvazione del relativo rendiconto di gestione, perché in questo caso si dovrà fare riferimento ai dati di pre-consuntivo dell'anno 2013.

Dopo la firma della relazione di fine mandato, dovrà essere acquisita la certificazione da parte dell'organo di revisione entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; successivamente entro 3 giorni la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro i successivi 4 giorni i documenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei Conti.

Non è più previsto l'invio al tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 11 del D.L. n. 16/2014 apporta modifiche anche ai termini per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale (venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni).

Non muta la sanzione in caso di inadempimento, che rimane pari al 50% dell'indennità di mandato del Sindaco e al 50% delle tre mensilità degli emolumenti del Segretario e del responsabile finanziario, in caso di mancata predisposizione del documento.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 68 del 10/03/2014 pag. 33

## **AFFARI GENERALI**

### **Publicato sul sito internet dell'Anci Nazionale un resoconto riguardante le norme di interesse per gli enti locali contenute nel decreto "Milleproroghe".**

L'Anci Nazionale ha pubblicato sul suo sito internet un resoconto riguardante le norme di interesse per gli enti locali contenute nel decreto "Milleproroghe" (decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15) tra le quali si segnala la

proroga del limite ai compensi corrisposti dalle PA a componenti di organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, la conferma per il 2014 dello scioglimento dei Consigli comunali che non approvano il bilancio nei termini, la proroga dell'obbligo di affidamento alle Centrali uniche di committenza, la posticipazione dell'avvio per tutti gli enti dei nuovi schemi contabili, alcune proroghe riguardanti il SISTRI e disposizioni in merito ai servizi pubblici locali.

**MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE - direttiva 9 gennaio 2014 (registrata il 23 febbraio 2014 ), recante linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del D.L. n. 69 del 2013, nella parte in cui ha introdotto l'indennizzo per danno da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.**

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato le Linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.

La direttiva, pubblicata il 5 marzo scorso dopo la registrazione alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2014, fornisce alle PA le linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del D.L. n. 69/2013, che in modifica dell'art. 2-bis della Legge n. 241/1990 ha introdotto il diritto a ricevere un indennizzo da ritardo (30 euro per ogni giorno di ritardo) in conseguenza della violazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte.

Fonte: Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione del 7/03/2014

**Pubblicata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C. la metodologia che l'Autorità seguirà per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo sull'attuazione della delibera n. 77/2013 relativa all'attestazione dell'assolvimento di alcuni specifici obblighi di trasparenza.**

L'A.N.A. pubblica sul proprio sito istituzionale la metodologia da seguire per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo sull'attuazione della delibera n. 77/2013 relativa all'attestazione dell'assolvimento di alcuni specifici obblighi di trasparenza.

La metodologia è stata definita dall'Autorità con l'obiettivo di standardizzare le modalità di verifica sui siti istituzionali e sulle attestazioni degli OIV (o di strutture analoghe) e rendere comparabili i risultati dell'attività di vigilanza e controllo svolta.

Fonte: A.N.A.C del 5/03/2014

**A.N.A.C: comunicato riguardante l' invio dei link dei codici di comportamento delle PA**

Con un comunicato diffuso lo scorso 26 febbraio, l'A.N.A.C ha avvisato le amministrazioni che i link ai propri codici di comportamento dovranno essere inviati da email semplice e non da PEC.

L'indirizzo mail da utilizzare è esclusivamente il seguente:  
codicicomportamento@anticorruzione.it.

Gli enti che hanno già trasmesso il link ai codici di comportamento non devono effettuare una nuova comunicazione.

Fonte: A.N.AC del 4/03/2014

## **APPALTI , LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**TAR TOSCANA, SEZ. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 418: sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. per l'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti da responsabilità precontrattuale della P.A.. Inaccoglibilità della domanda di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto di appalto nel caso in cui l'Amministrazione abbia inviato alla ditta solo una nota di impegno ad affidarle alcuni lavori e ad effettuare le variazioni di bilancio per limpegno di spesa .**

Anche gli enti pubblici possono essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., quando abbiano ingenerato legittimi affidamenti che poi non sono stati rispettati. Infatti si verifica così una lesione non ad un interesse legittimo bensì al diritto soggettivo alla libertà negoziale di coloro che sono entrati in trattative con l'ente.

Non si tratta quindi di valutare il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, poiché non viene in rilievo alcun bilanciamento di interessi; ciò che occorre verificare è invece se l'amministrazione si sia comportata da corretto contraente, senza ingenerare falsi affidamenti in terzi e rispettando i legittimi affidamenti comunque creati. Si tratta di un giudizio su un diritto soggettivo che il giudice amministrativo è competente a conoscere in ragione dell'esclusività della sua giurisdizione in tema di procedure di affidamento dei contratti pubblici ( cfr Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2008 n. 5633)

Nel caso di responsabilità precontrattuale della P.A., il relativo giudizio non ha riguardo alla spettanza dell'aggiudicazione di un determinato contratto pubblico, bensì alla lesione dell'affidamento che sia stato ingenerato in un terzo dal comportamento tenuto da una P.A., la quale l'abbia coinvolto in una trattativa che, successivamente, sia stata colposamente posta nel nulla, anche se il provvedimento di annullamento o di revoca della procedura attivata possa reputarsi legittimo. L'esame giudiziale ha quindi ad oggetto la correttezza del comportamento assunto dall'ente pubblico alla luce del dovere di buona fede ( Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5245).

Nel caso di specie il TAR afferma che non può essere accolta una domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della P.A., subito da una ditta in conseguenza della mancata stipulazione di un contratto di appalto, nel caso in cui la stazione appaltante abbia inviato alla ditta stessa soltanto una nota con la quale si sarebbe impegnata ad affidarle alcuni lavori e ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio ai fini dell'impegno di spesa per il medesimo affidamento.

Infatti, ritiene il TAR, è da escludersi che tale comunicazione possa ingenerare un affidamento legittimo: l'impegno di spesa non equivale all'aggiudicazione di un contratto, cui pure sia finalizzato, con la conseguenza che, nella specie, non risulta esservi un impegno precontrattuale dell'Amministrazione nei confronti della ditta interessata, che, in quanto operatore di settore, si presume conosca le procedure amministrative necessarie per l'assunzione di impegni da parte degli enti pubblici.

**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 23/2013: chiarite alcune questioni controverse in materia di appalti pubblici. Tassativi i motivi di esclusione da gare pubbliche.**

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato esamina il principio della tassatività delle clausole di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, nel quale si elencano espressamente i casi che costituiscono vizi formali; pertanto, sono nulle eventuali clausole di bandi che ne aggiungano altri.

In secondo luogo, la sentenza n. 23/2013 illustra il principio del soccorso istruttorio, consistente nel dovere della stazione appaltante di consentire la sanatoria delle offerte irregolari. In questi casi è possibile solo la regolarizzazione di dichiarazioni o documenti già presentati, mentre è esclusa la produzione di nuova documentazione a completamento di un'offerta presentata, in quanto ciò comporterebbe la violazione del principio della parità tra concorrenti.

Altra questione affrontata dal Consiglio di Stato riguarda i rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale. In merito, però, la sentenza è poco chiara, in quanto da un lato il Consiglio di Stato richiama la precedente pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 4/2011 (nella quale si afferma che il ricorso incidentale deve essere esaminato per primo e se accolto determina l'inammissibilità del ricorso principale) e dall'altro invita a conformarsi alla sentenza del 4 luglio 2013 C-100/12 della Corte di Giustizia Europea (nella quale si enuncia il principio della necessità di esaminare entrambi i ricorsi, così da tutelare l'interesse alla regolarità complessiva della gara).

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 69 dell'1/03/2014 pag. 23

**AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PROVVEDIMENTO** 13 febbraio 2014 (in G.U. n. 54 del 6 marzo 2014; in vigore dal 7 marzo 2014) - Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (14A01737)

**L'art. 20 del D.L. sulla finanza locale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha salvato i bandi per l'affidamento di appalti specialistici.**

Per i bandi per l'affidamento di appalti specialistici, l'obbligo per l'impresa generale di subappaltare i lavori a imprese specialistiche o di raggrupparsi con esse in Associazioni temporanee di imprese

resterà in vigore almeno fino al prossimo mese di settembre e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L'art. 20 del D.L. sulla finanza locale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso siano adottate, secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, le disposizioni regolamentari sostitutive delle norme del D.P.R. n. 207/2010 e l'adeguamento dell'Allegato A che elenca le tipologie di lavori oggetto della qualificazione specialistica.

In questo modo è possibile garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici almeno fino a quando non saranno emanate le nuove disposizioni sostitutive e in ogni caso non oltre la data del 31/12/2014, e sono fatti salvi gli atti emanati dalle amministrazioni sulla base di quanto previsto dal decaduto D.L. n. 151/2013 nonché i relativi effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti.

Vengono quindi congelati per sei mesi o poco più gli effetti del parere 26 giugno 2013, n. 3014 del Consiglio di Stato che aveva cancellato gli artt. 109, comma 2, e 107, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Fonte: Italia Oggi n. 55 del 6/03/2014 pag. 34

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 28 febbraio 2014 n. 942 : la delibera che dichiara di non procedere all'aggiudicazione definitiva non costituisce una revoca in senso tecnico dell'aggiudicazione, perciò non è dovuto l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies l. 241/1990 . Legittimità della clausola del bando che prevede la possibilità per la stazione appaltante di prorogare automaticamente il contratto alla sua scadenza.**

Il Consiglio di Stato ha affermato che la delibera che, dopo l'aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto, dichiara di non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, costituisce non già una "revoca" in senso tecnico dell'aggiudicazione, ma la dichiarazione di mancata conclusione della procedura; in tal caso non è dovuto neppure l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies l. n. 241/1990, ipotesi che presuppone la "revoca" in senso tecnico ( Cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116).

Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che non può considerarsi illegittima una clausola del bando di gara che prevede la possibilità per la stazione appaltante di prorogare automaticamente il contratto alla sua scadenza, che sia stata conosciuta e accettata da tutti i partecipanti alla gara e che abbia formato oggetto dell'insieme di regole sulle quali si è svolto il confronto concorrenziale tra le imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, in modo che tutti i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV , sentenza 4 marzo 2014 n. 1016 , in materia di abusi edilizi risalenti nel tempo commessi da soggetti diversi dai destinatari dell'ordinanza di demolizione.**

Il Consiglio di Stato ha affermato che il principio generale secondo cui le sanzioni in materia edilizia sono legittimamente adottate anche per abusi risalenti nel tempo nei confronti dei proprietari attuali degli immobili, a prescindere dalla modalità con cui l'abuso è stato consumato (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 1998, n. 278 e Sez. IV, n. 6554/2008), non opera in alcuni casi-limite, in cui risulti:

- a) che l'acquirente ed attuale proprietario del manufatto, destinatario del provvedimento di rimozione, non sia responsabile dell'abuso;
- b) che l'alienazione non sia avvenuta al solo fine di eludere il successivo esercizio dei poteri repressivi;
- c) che tra la realizzazione dell'abuso, il successivo acquisto e l'esercizio da parte dell'autorità dei poteri repressivi sia intercorso un lasso temporale ampio.

In tali casi, essendo palese lo stato di buona fede del privato, l'Amministrazione deve motivare in ordine alla sussistenza di esigenze pubblicistiche così rilevanti da far ritenere recessivo lo stato di buona fede dell'attuale proprietario dell'opera abusiva.

Di conseguenza il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima un'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo che non fa riferimento in alcun modo alle esigenze di pubblico interesse sottese, che vanno raffrontate con l'affidamento del destinatario dell'ordinanza. Nel caso di specie si trattava di un capannone ad uso industriale e, pur essendo intercorso un lungo lasso di tempo dalla sua realizzazione e senza tener conto del fatto che l'ordinanza era diretta ad un soggetto che non era il diretto autore dell'opera, ma il proprietario subentrante, non si era fatto riferimento in alcun modo alle esigenze di pubblico interesse .

## **CONTABILITA' E BILANCIO**

### **Il Decreto Legge n. 16/2014 mette ordine nei finanziamenti comunali per l'annualità 2014.**

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 16/2014, il Fondo di solidarietà potrebbe ricevere 1,2 miliardi in più, anche se le risorse aggiuntive si fermano a 625 milioni (di cui 500 milioni che la Legge di stabilità aveva vincolato alle detrazioni Tasi e 125 milioni stanziati in più dal Governo per far quadrare i conti locali). Oltre ai 625 milioni, il decreto salva enti aggiunge altri fondi corrispondenti alla quota del 10% del fondo che la legge di stabilità chiedeva di distribuire tra gli enti in base ai fabbisogni standard. Per questa somma si prevedono due alternative: o si trova in 5 giorni un modo per distribuirli in base alle capacità fiscali dei Comuni (oltre ai fabbisogni standard che però non sono ancora scritti in un decreto) oppure il 15 marzo confluiscono nel fondo di solidarietà e vengono distribuiti come tutti gli altri.

La nuova configurazione del fondo di solidarietà renderà più semplice per i Comuni fare previsioni sulla quota di fondo che arriverà nei loro bilanci.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 68 del 10/03/2014 pag. 33

**Il decreto legge sulla finanza locale, approvato per correggere la disciplina della Iuc, contiene importanti novità per le casse locali.**

Oltre allo svincolo di 500 milioni per finanziare le detrazioni Tasi, già stanziati dalla legge di Stabilità 2014, il Governo ne ha aggiunti altri 125: un'extra dote, quindi, di 625 milioni a favore degli enti locali che saranno distribuiti dal Mef secondo una metodologia da adottare con il parere della Conferenza Unificata.

I Sindaci riceveranno un acconto del fondo di solidarietà pari al 20% di quanto spettante per il 2013, che verrà erogato entro il 15 marzo prossimo.

Il decreto sulla finanza locale chiarisce le modalità di contabilizzazione della quota di alimentazione del fondo garantita dai Comuni con una parte dell'Imu di propria spettanza: il relativo importo dovrà essere scorporato dall'imposta accertata, che quindi andrà iscritta "al netto".

Prevede inoltre maggiori spazi per l'indebitamento: fino al 2015, i Comuni potranno indebitarsi anche oltre il tetto fissato dall'art. 204 del Tuel, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari rimborsati nell'esercizio precedente.

Di contro, i Comuni che andranno al voto subiranno il taglio previsto per la riduzione dei costi della politica, pari a 118 milioni all'anno (7 milioni per le Province) che verranno suddivisi in proporzione alla popolazione residente.

Fonte: Italia Oggi n. 53 del 4/03/2014 pag. 37

**Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto n. 11407 del 10 febbraio 2014 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2013.**

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto, emanato in attuazione dell'art. 31, comma 20, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/>, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2013 (come da risultanze al 31 dicembre 2013).

Il termine perentorio per l'invio telematico dei prospetti della certificazione è fissato al 31 marzo 2014; i prospetti cui far riferimento sono allegati al DM 10 febbraio 2014, così come le istruzioni per l'invio della certificazione.

Si ricorda che le province e i comuni che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi indicati e nel termine del 31 marzo sono considerati inadempienti al patto di stabilità 2013; nel caso in cui la certificazione, anche se in ritardo, è trasmessa comunque entro 60 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto di gestione ed attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 4/03/2014

**Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto 20 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno disciplinante la certificazione che gli enti locali dovranno trasmettere ai fini del rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguiti all'abolizione della seconda rata Imu 2013.**

Per ottenere il rimborso i Comuni dovranno trasmettere la certificazione relativa alle maggiori anticipazioni richieste ai propri tesorerieri, utilizzando il modello allegato al decreto 20 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno.

Il modello di certificazione, sottoscritto con firma digitale dal Segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario, potrà essere inviato, esclusivamente in modalità telematica, a partire dal 1° aprile prossimo e fino al termine perentorio delle ore 14 del 30 maggio.

Fonte: Italia Oggi n. 53 del 4/03/2014 pag. 23

**Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014 è stato pubblicato il nuovo saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Cala all'8,25% il tasso di interesse.**

Il nuovo tasso di riferimento, per il primo semestre 2014 (1° gennaio - 30 giugno 2014), è pari allo 0,25 per cento al quale vanno aggiunti 8 punti percentuali: arriva così all'8,25% la misura degli interessi di mora da applicare sui ritardati pagamenti in base alla normativa europea.

Il saggio di interessi così determinato si applica non solo alle transazioni commerciali tra imprese, e tra imprese e p.a., ma anche al trasporto merci su strada ed alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari consegnati in Italia; in quest'ultimo caso la maggiorazione non è di otto punti, ma di dieci, portando il tasso annuale al 10,25%.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 63 del 5/03/2014 pag. 23

**Il Ministero della Giustizia comunica lo sblocco di 157 milioni per rimborsare le spese sostenute dai Comuni per il mantenimento degli uffici giudiziari.**

I fondi stanziati, afferma il Presidente dell'Anci, Fassino, costituiscono solo una parte delle risorse già sostenute dai Comuni dal 2010 ad oggi.

Di conseguenza, pur accogliendo con soddisfazione la notizia dello sblocco di 157 milioni in favore dei Comuni, il Presidente auspica che Governo e Giustizia arrivino nel più breve tempo possibile al rimborsare l'intera somma spettante alle amministrazioni locali.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 65 del 7/03/2014 pag. 22

## FISCO E TRIBUTI

**Articolo 1 del decreto legge sulla finanza locale: per la Tari le attività di accertamento e riscossione potranno essere affidate senza gara , per la Tasi i Comuni potranno scegliere tra la gestione diretta dell'imposta o l'esternalizzazione dei servizi di accertamento e riscossione tramite gara.**

I Comuni potranno affidare le attività di accertamento e riscossione della Tasi solo tramite gara, mentre la riscossione della Tari potrà restare agli attuali concessionari.

L'articolo 1 del decreto legge sulla finanza locale, riscrivendo il comma 691 della legge di stabilità, ha stabilito che le I

Comuni, pertanto, potranno delegare la relativa gestione della Tari ai concessionari che hanno già svolto queste attività nel corso del 2013.

Quanto alla Tasi, al contrario, i Comuni potranno scegliere tra la gestione diretta dell'imposta o l'esternalizzazione dei servizi di accertamento e riscossione tramite gara.

Fonte: Italia Oggi n. 56 del 7/03/2014 pag. 34

**Versione definitiva del “Salva Roma”. Nuovo ostacolo per la riscossione della Tasi. Saltano lo slittamento a fine anno per la dismissione delle partecipate estranee alle finalità istituzionali dell'ente e gli spazi aggiuntivi per il reclutamento dei dirigenti a termine.**

Con la versione definitiva del «salva-Roma» ter si prospetta un nuovo ostacolo per la riscossione della Tasi, che rischia di rendere impossibile avviare per tempo la raccolta del nuovo tributo in tutti i Comuni che finora hanno affidato all'esterno anche l'Imu.

Il problema nasce dalla riscrittura del comma 691 della legge di Stabilità, che nella versione approvata a dicembre permetteva alle amministrazioni locali di estendere alla Tasi gli affidamenti in corso per l'Imu.

Il nuovo testo, scritto all'articolo 1, comma 1, lettera c) del «salva-Roma», cancella questa previsione, e la relazione illustrativa spiega il perché: la TASI è collegata all'IMU, per cui l'estensione degli affidamenti in corso per l'IMU si scontrerebbe con le regole europee che disciplinano la concorrenza.

I Comuni che affidano all'esterno l'IMU, possono gestire direttamente la raccolta TASI, oppure avviare una gara

Per la TARI gli affidamenti possono proseguire fino a scadenza contratto.

Per gli enti locali ci sono altre due novità: saltano lo slittamento a fine anno per la dismissione delle partecipate estranee alle finalità istituzionali dell'ente e gli spazi aggiuntivi per il reclutamento dei dirigenti a termine.

Fonte: Il Sole 24 ore n. 55 del 6/03/14

**Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 54/2014, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, viene confermata l'esenzione Tasi per le aree scoperte e per i terreni agricoli.**

Oltre alle fattispecie di esenzioni, già previste per Ici e Imu, e riproposte nel testo del provvedimento, il nuovo comma 669 della Legge di stabilità esclude dall'imposizione della nuova tassa i terreni agricoli, anche se non collocati in comuni montani o parzialmente montani, compresi i terreni incolti e le aree scoperte.

La Tasi, quindi, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto, si applicherà solo ai fabbricati ed alle aree edificabili.

Non è chiara la sorte delle aree edificabili possedute e condotte come terreni agricoli da coltivatori indiretti e imprenditori agricoli professionali: rispetto all'Imu sono equiparati ai terreni agricoli, ai fini Tasi, al contrario, tornerebbero ad essere qualificati come aree edificabili, con il conseguente aumento del prelievo.

Lo stesso discorso vale per i fabbricati inagibili/inabitabili e quelli di interesse storico/artistico che pagano l'Imu su una base imponibile ridotta del 50%.

Fonte: Italia Oggi n. 56 del 7/03/2014 pag. 34

## **GESTIONE DEL TERRITORIO**

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 25 febbraio 2014 n. 905 : Ambiente. Inapplicabilità della dimidiazione dei termini processuali prevista dall'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nel caso di giudizio riguardante l'installazione di impianti per la telefonia mobile. Limiti al potere regolamentare dei Comuni in materia di stazioni radio-base per telefonia mobile**

Il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, che prevede la dimidiazione dei termini per i procedimenti abbreviati, è di stretta applicazione e quindi non può trovare applicazione nei giudizi riguardanti l'installazione di impianti per la telefonia mobile, che non sono considerati dalla predetta norma ( Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2005 n. 6180; id., 15 giugno 2011 n. 3646).

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che , in materia di installazione di stazioni radio-base per telefonia mobile, il potere a contenuto pianificatorio dei Comuni di fissare, a norma dell'art. 8, u.c., della L. n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si possa mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La potestà dei Comuni deve invece esplicitarsi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a difesa di interessi di rilievo pubblico, senza comportare un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate, che sarebbe in contrasto con l'art. 4 della L. n. 36 del 2001, il quale riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato ( Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2011 n. 3646)

Infine il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima una disposizione delle norme tecniche di attuazione di uno strumento urbanistico che consente l'installazione degli impianti rice-trasmittenti per telefonia mobile a distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e dagli edifici pubblici o di pubblico interesse in quanto tale disposizione si risolve in un divieto generalizzato riferito all'intero centro urbano.

## **PERSONALE**

**ARAN , parere n. RAL\_1652: per i titolari di posizione organizzativa la durata minima della prestazione lavorativa settimanale è di 36 ore, ma ciò non corrisponde al limite massimo, che è collegato alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere.**

L'ARAN ha affermato che, diversamente dai dirigenti, relativamente all'orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, in relazione all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire, non sono retribuite e non danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi. Il maggiore impegno di tale personale trova la propria contropartita nel riconoscimento delle specifiche voci di trattamento accessorio rappresentate dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.

L'ARAN inoltre afferma che la vigente contrattazione non attribuisce in alcun modo al dipendente titolare di posizione organizzativa il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro. Le eventuali modalità di intervento sulla distribuzione dell'orario di lavoro, fermo restando quanto sopra detto, devono essere sempre preventivamente regolamentate dall'ente in relazione alle proprie esigenze.

L'ARAN evidenzia anche che, poiché i titolari di posizione organizzativa sono responsabili della attività della struttura cui sono preposti e svolgono quelle funzioni che, negli enti di maggiore dimensione demografica, sono affidate a personale con qualifica dirigenziale, l'orario di lavoro degli stessi deve essere funzionale all'orario di servizio della struttura cui sono preposti ed essere rapportato anche a quello del restante personale ivi in servizio .

**Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, N. 4/SEZAUT/2014/QMIG, Adunanza del 10 febbraio 2014 : non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma ai componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali , in quanto rientrano tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010.**

La Corte dei Conti ha chiarito che anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali rientrano tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma.

Infatti la Corte ha affermato che la seconda questione di massima posta dalla Sezione regionale così delineata “Se sia applicabile l’art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni”, trova soluzione secondo il seguente criterio di orientamento: tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali.